



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 12031/2023 promossa da:

Parte_1, **in qualità di socio accomandatario di** *Controparte_1*
l..., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ribaudò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, c.so Massimo D'Azeglio n. 60, in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione.

Attore

contro

Controparte_2, rappresentato e difeso dall'Avv. Amedeo Rosboch ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Federico Campana n. 36, in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione.

Convenuto

Oggetto: esclusione del socio;

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Voglia il Tribunale, rigettata ogni diversa istanza,

NEL MERITO

in via principale

*- per le ragioni contenute nell'atto di citazione e nelle memorie ex art.171 ter c.p.c. depositate dall'attore, accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig. *Controparte_2* alle previsioni di legge e del contratto sociale che disciplinano il rapporto societario sub judice e, conseguentemente,*

- pronunciare e/o dichiarare l'esclusione del sig. **Controparte_2** , ai sensi dell'art. 2287, comma 3, c.c. e dell'art. 2286 c.c., dalla compagine sociale di **Controparte_1**

[...] (P.I. **P.IVA_1** , con sede legale in Torino (TO), via Cibrario n. 53;

- per le ragioni di cui al paragrafo 3.1 dell'atto di citazione, accertare e/o dichiarare, ai sensi dell'art. 2320 c.c., la nullità parziale dell'atto costitutivo in relazione all'articolo 8 del medesimo, nella parte in cui prevede che "per tutti gli atti ed operazioni di straordinaria amministrazione, ivi compresi l'acquisto, la vendita e la gestione a terzi o per conto terzi di aziende o rami aziendali, occorrerà il preventivo consenso scritto del socio accomandante.";

Per parte convenuta:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale,

contrariis reiectis,

in via preliminare e/o pregiudiziale,

in riforma dell'ordinanza emessa in data 16 luglio 2024, accertare e dichiarare l'invalidità della notificazione e/o comunque l'incolpevole ignoranza del sig. **Pt_1** in relazione all'atto di citazione notificatogli ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e conseguentemente disporre la rimessione in termini, per le ragioni di cui in atti;

sempre in riforma dell'ordinanza emessa in data 16 luglio 2024, dichiarare la propria incompetenza / difetto di giurisdizione in relazione alla presente controversia, in favore dell'arbitro individuato in base all'atto costitutivo della Società, per le ragioni di cui in atti;

sempre in riforma dell'ordinanza emessa in data 16 luglio 2024, dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Ivrea, per le ragioni di cui in atti;

in caso di mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, dichiarare la conseguente improcedibilità delle domande attoree, con ogni consequenziale provvedimento;

nel merito,

respingere le avverse domande tutte, mandando il sig. **CP_2** assolto da ogni pretesa, per le ragioni di cui in atti;

in via istruttoria,

in riforma dell'ordinanza emessa in data 16 luglio 2024, ammettere la prova per interpello e testi sui capitoli nn. 3, 5, 6, 8 e 10 della memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c. dell'esponente, per le ragioni di cui in atti;

in ogni caso,

con vittoria di compensi e spese di lite, oltre a IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. *Parte_1*, in qualità di socio accomandatario della *Controparte_1* conveniva in giudizio il socio *Controparte_2* promuovendo domanda per la sua esclusione dalla predetta società per le ragioni esposte in citazione; formulava poi domanda di accertamento della nullità dell'art. 8 dell'atto costitutivo della società.

2. Il convenuto si costituiva tardivamente, eccependo preliminarmente la nullità della notificazione della citazione avversaria, l'incompetenza del Tribunale per la presenza di una clausola di arbitrato irrituale nello statuto della stessa e, in subordine, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino in favore di quello di Ivrea, non rientrando la presente controversia tra quelle devolute dalla legge alla competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa; infine eccepiva il mancato esperimento della mediazione.

Nel merito contestava le difese dell'attore, che affermava infondate.

3. Nelle more del giudizio è stata esperita la procedura di mediazione (cfr. nota di deposito parte attrice del 14.04.2024), risultando così soddisfatta la relativa condizione di procedibilità.

Istruita la causa con l'assunzione dei testi, veniva poi rinviata per l'assunzione in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e quindi trattenuta a decisione all'udienza del 29.09.2025.

4. Preliminarmente occorre ribadire l'infondatezza delle eccezioni di parte convenuta circa la nullità della citazione e l'incompetenza del Tribunale adito, come già rilevato nell'ordinanza del 16.07.2024. La notifica della citazione a parte convenuta si è perfezionata regolarmente, in quanto effettuata all'indirizzo indicato nell'ultimo certificato di residenza del *CP_2*; contrariamente a quanto rilevato da parte convenuta, la circostanza che le parti in causa siano cugini non comporta una presunzione di conoscenza della dimora effettiva del convenuto da parte dell'attore, né impone a quest'ultimo di indicare diversi luoghi ove si presume possa trovarsi il convenuto; le produzioni di parte convenuta appaiono comunque insufficienti a dare prova del fatto che l'attore conoscesse l'attuale dimora del *CP_2*. Non contestata, inoltre, è la veridicità di quanto l'Ufficiale Giudiziario ha attestato nel corso dell'attività notificatoria compiuta, profilo che avrebbe comportato, ove contestato, l'avvio di apposita querela di falso.

La tardività della costituzione di parte convenuta, non giustificata da una notifica invalida, comporta poi anche il rigetto delle ulteriori eccezioni di incompetenza.

Ritenuto in particolare, con riguardo alla presenza di una clausola statutaria che stabilisce l'arbitrato irrituale, che *“in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di*

decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c." (Cass., Ordinanza n. 22748/2015); in assenza di tempestiva costituzione in giudizio, l'eccezione non può pertanto essere accolta, né può formare oggetto di rilievo d'ufficio da parte del Tribunale.

Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Ivrea, perché tardivamente promossa; ai sensi dell'art. 38 c.p.c., *"L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata"*; l'eccezione è comunque infondata, alla luce della previsione di cui all'art. 23 c.p.c. secondo cui *"Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [...]"*, avendo la società per cui è causa sede a Torino (cfr. doc. 1 attrice).

5. Occorre quindi passare alla trattazione nel merito delle domande di parte attrice.

Nel luglio 2019 era stata costituita la società in accomandita semplice "*Controparte_1* [...] ", composta da due soci (cfr. doc. 1 attrice); il *Pt_1* , odierno attore, aveva assunto la qualifica di socio accomandatario, mentre il *CP_3* quella di accomandante.

Nello stesso anno, con atto di cessione di ramo d'azienda, la società acquistava l'attività commerciale *"Panetteria Caffè Cibrario di Napoli Luigi"* operativa in Torino, via Cibrario 53 (cfr. doc. 2 attrice). L'attore agiva in giudizio ai sensi degli artt. 2286 e 2287 c.c. per richiedere ed ottenere una pronuncia di esclusione del socio convenuto dalla predetta società *Cibrario 53*.

La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.

Come noto, le società in accomandita semplice si caratterizzano per la presenza ex lege di due distinte categorie di soci, soggette ad un differente regime di responsabilità, diritti ed obblighi (artt. 2313 e ss. c.c.). In particolare, l'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari (art. 2318 c.c.) mentre i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattenere o concludere affari in nome della società (c.d. divieto di immistione), se non in forza di procura speciale per singoli affari; i soci accomandanti che contravvengono a tali divieti e limiti possono essere esclusi dalla società ai sensi dell'art. 2286 c.c. per espresso richiamo contenuto nell'art. 2320 co. 1 c.c., che prevede appunto la possibilità di esclusione del socio per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge o dal contratto sociale.

Nel caso in esame ricorrono le condizioni disciplinate nelle suddette norme per pronunciare l'esclusione dalla società dell'accomandante convenuto.

Parte attrice ha allegato e provato come nel corso degli anni il convenuto si sia reso autore di gravi inadempienze e numerosi atti di ingerenza nella gestione sociale esorbitanti ed incompatibili con la propria qualità di socio accomandante, nonché dannosi per la stessa società.

I fatti più rilevanti in tal senso possono essere di seguito riassunti.

Il 25.03.2021 il **CP_2** ha indebitamente perfezionato, agendo in nome e per conto della società, l'acquisto di un'autovettura TESLA per €. 55.290,00 (cfr. doc. 3 attrice). Per provvedere all'acquisto, risultava sottoscritto dal socio accomandatario **Pt_1** per conto della società un finanziamento con Banca del Piemonte, collegato al conto corrente della società; l'accomandatario ha tuttavia disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte (cfr. atto di citazione e verbale d'udienza del 29.10.2024), senza che controparte abbia sul punto promosso istanza di verifica o querela di falso, né mosso puntuali contestazioni.

Tale ultima circostanza, è stata peraltro oggetto di analisi di un precedente giudizio cautelare tra le stesse parti, ed anche in quell'occasione il Giudice aveva rilevato la mancanza di difese da parte del **CP_2** in merito all'eccezione apocriefa della sottoscrizione del finanziamento (cfr. doc. 36 attrice).

L'importo dell'acquisto è stato poi corrisposto dal convenuto attingendo direttamente dal conto corrente della società (cfr. doc. 11 attrice), sul quale egli era autorizzato ad operare per delega, poi successivamente revocata dell'attore (cfr. doc. 6 attrice).

Il comportamento serbato disattendeva le previsioni normative suesposte riguardanti il divieto imposto ai soci accomandanti di compiere affari in nome e per conto della società, quando non preventivamente autorizzati da debita procura; a ciò si aggiunga l'uso illegittimo di una firma, in calce al finanziamento, che l'accomandatario non riconosceva come sua.

A nulla rileva che l'affare sia stato de facto ratificato successivamente dalla società per evidenti ragioni di economicità ed in conseguenza dei numerosi nocumenti in danno alla stessa commessi dal **CP_2** mediante l'autovettura aziendale, rimasta per lungo tempo nel suo possesso esclusivo.

Lo stesso convenuto non ha infatti contestato l'uso esclusivo e personale dell'autovettura, poi rimessa nella disponibilità della società soltanto nel 2023, dopo numerosi solleciti e nelle more di un ricorso per sequestro promosso dall'attore (docc. 20, 37 e 38 attrice).

Durante il lungo periodo di utilizzo dell'auto, lo stesso ha poi collezionato numerose sanzioni per violazione del codice della strada, per un totale di €. 1.442,14, tutte addebitate alla società intestataria della vettura, (cfr. doc. 23 attrice) a nulla rilevando il fatto che solo nel presente giudizio il **CP_2** si sia offerto di corrispondere i relativi importi.

Parimenti grave il fatto che il **CP_2**, approfittando della delega di cassa concessa dall'attore, abbia indebitamente distratto denaro della società per fini esclusivamente personali; ciò è avvenuto tramite il sistema di pagamenti elettronici *Satispay*, in cui il convenuto aveva creato un proprio account

associandolo al c/c della società, sul quale sono stati addebitati prelievi per un totale di €. 9.504,15. Sul punto il convenuto dapprima sosteneva che l'associazione del predetto account al conto della società fosse stato frutto di un mero errore della stessa Satispay, e poi che il sistema di pagamento fosse stato utilizzato per acquisti fatti in favore della società.

L'argomentazione però non coglie nel segno, atteso il tenore della documentazione versata in atti da parte attrice (cfr. docc. 11, 11bis parte attrice), da cui si evince che dal conto della società, tra il 2019 ed il 2022, risultavano prelevati da Satispay per l'account del convenuto un totale di € 9.504,15, cifra oltremodo consistente per non accorgersi dell'erronea associazione del conto corrente e per porvi tempestivamente rimedio, anche mediante restituzione alla società di quanto addebitato.

Dall'estratto dei pagamenti effettuati dal CP_2 mediante tale account (nota di deposito attrice del 28.10.2024), emergeva poi che i pagamenti effettuati riguardavano attività al dettaglio e transazioni tra privati, tutte di modico valore, tali da non poter rappresentare pagamenti riconducibili a spese per un'attività commerciale tipica come quella svolta dalla società (bar panetteria).

Ulteriore abuso è rappresentato dalla corresponsione da parte del CP_2 di €. 750,00 ad un proprio familiare, tale Persona_1, mediante bonifico effettuato dal conto corrente della società (cfr. doc. 11 attrice).

Anche per tali condotte, la violazione delle previsioni normative di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c. appare evidente, non trovando i pagamenti registrati alcuna causale e giustificazione coerente con l'attività d'impresa.

Ulteriore comportamento discutibile tenuto dal convenuto è poi rappresentato dall'ingerenza, indebita, manifestata nei confronti di consulenti e dipendenti della società, in particolare verso l'Per_2 impiegato presso il bar panetteria, e nei confronti del consulente del lavoro della società, Dott. Per_3.

Durante un periodo d'assenza del socio accomandatario, il convenuto intimava all'Per_2 delegato dall'attore alla gestione degli incassi (cfr. doc. 7 attrice), di interrompere tali mansioni, avocandole a sé. La circostanza, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dei locali dell'attività (cfr. doc. 8 attrice), è stata inoltre confermata dall'Per_2 escusso come teste (cfr. verbale udienza del 29.10.2024) ed è stata tempestivamente oggetto di contestazione da parte del Pt_1 (cfr. docc. 9, 10 e 13 attrice).

Il CP_2 si rivolgeva poi al Per_3 affinché provvedesse al licenziamento dell'Per_2 (cfr. doc. 32 attrice), assumendo ancora una volta contegno e decisioni in violazione delle prescrizioni di legge di cui agli artt. 2313 e ss. c.c. e delle qualifiche proprie del socio accomandante.

L'esame delle predette condotte, alla luce dei documenti offerti dall'attore e del tenore delle deposizioni rese, conduce all'accoglimento della domanda di esclusione ex artt. 2286 e 2287 c.c. dalla

società in accomandita semplice “ *Controparte_1* del socio accomandante *CP_3* .

Le ingerenze compiute e gli atti distrattivi posti in essere ai danni della società, ledono sia le previsioni normative circa i limiti gestori della posizione dell'accomandante, sia il rapporto fiduciario che deve caratterizzare i rapporti tra soci.

6. Appare infine fondata e meritevole di accoglimento anche l'ulteriore domanda di parte attrice, diretta a far accertare e quindi dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 8 dell'atto costitutivo della società, nella parte in cui richiede il consenso scritto dell'accomandante per “*tutti gli atti di straordinaria amministrazione*” (cfr. doc. 1 attrice).

Parte attrice lamentava (cfr. docc. 16, 17, 24, 29 e 30 attrice) come tale clausola avesse comportato una paralisi nella gestione della società, impossibilitata ad ottenere finanziamenti bancari utili al proprio sviluppo a causa dei rapporti ormai incrinati con il socio accomandante, che non prestava i consensi richiesti dalla banca alla luce della previsione di cui all'art. 8 dell'atto costitutivo della società.

L'art. 2320, comma 2, c.c. prevede che, se l'atto costitutivo lo consente, i soci accomandanti possono “*dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni*”. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è più volte intervenuta a circoscrivere l'applicazione della norma, stabilendo: dapprima che per “*determinate operazioni*”, agli effetti dell'art. 2320 comma 2 c.c., devono intendersi, infatti, o singole operazioni o categorie della medesima operazione, e sempre che le operazioni indicate consentano di essere individuate con precisione nella loro effettiva portata, con conseguente illegittimità della previsione statutaria contemplante genericamente gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione o le obbligazioni eccedenti una determinata somma (Cass. 3.10.1997 n. 9659); e stato poi evidenziato che la ratio dell'art. 2320 c.c. si collega ad un responsabile esercizio dell'attività d'impresa (C. Cass. 6.6.2000 n. 7554 “ *È nulla la clausola dell'atto costitutivo di una società in accomandita semplice, la quale preveda la necessità del consenso scritto di tutti i soci per una determinata serie di atti, in violazione dell'articolo 2320 cod.civ., che istituisce una necessaria correlazione tra potere economico e rischio economico nell'interesse non solo dei soci e dei creditori ma, in generale, di un responsabile esercizio dell'attività d'impresa*”).

Alla luce delle suesposte interpretazioni, l'art. 8 dell'atto costituivo della società deve quindi essere dichiarato nullo, nella parte in cui richiede il consenso scritto dell'accomandante per “*tutti gli atti di straordinaria amministrazione*”, in quanto esorbitante le attribuzioni proprie dei soci accomandanti e perciò contrario alle disposizioni di chi all'art. 2320 c.c.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del convenuto, sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, sulla base di valori medi previsti per lo scaglione di riferimento e per tutte e quattro le fasi del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, Rigetta integralmente le eccezioni di parte convenuta.

Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'esclusione del socio accomandante *Controparte_2* dalla società in accomandita semplice *Controparte_1* *Controparte_1* .

Dichiara la nullità dell'art. 8 dell'atto costitutivo della società (doc. 1 attrice) *Controparte_1* [...] nella parte in cui richiede il consenso scritto dell'accomandante per “tutti gli atti di straordinaria amministrazione”.

Dichiara tenuto e condanna *Controparte_2* al pagamento in favore di *Parte_1* , nella sua qualità di socio accomandatario della *Controparte_1* , delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 oltre IVA, se dovuto ex lege, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Così deciso in Torino 6 novembre 2025

Il Giudice
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti